CAMERA DEI DEPUTATI N. 2862

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSIMILIANO BERNINI, L'ABBATE, GAGNARLI, BENEDETTI, GALLINELLA, PARENTELA, TOFALO

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla pappa reale

Presentata il 4 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'apicoltura è un'importante settore dell'agricoltura e nonostante sull'intero territorio nazionale si contino circa un milione e mezzo di alveari denunciati e presunti e un indotto che occupa in maniera diretta e indiretta circa centomila lavoratori ad essa si guarda fin troppe volte come alla Cenerentola fra le attività agricole.

Si consideri, inoltre, l'importanza ambientale che le api hanno per il mantenimento della biodiversità: l'ape è un insetto pronube che svolge un importantissimo ruolo ecologico e ambientale per il mantenimento della biodiversità vegetale delle piante spontanee e coltivate. Per queste ultime, in particolare, i pronubi assolvono a un compito essenziale, garantendo sia la produttività di un'ampia gamma di colture europee di importanza economica rilevante, sia il miglioramento della qualità del prodotto.

Il miele e la pappa reale sono, fra tutti i prodotti ricavati dall'apicoltura, i due più conosciuti e utilizzati dall'uomo. Entrambi sono infatti considerati alimenti molto pregiati perché contenenti princìpi nutritivi, energetici e metabolici dalle comprovate qualità benefiche per gli esseri umani.

In particolare, la pappa reale pura ha numerosi effetti benefici grazie al potere nutrizionale delle sostanze delle quali è

costituita, alla forte presenza di vitamine, tra cui quelle dei gruppi B e C, e a importanti proprietà antibiotiche.

La pappa reale risulta quindi particolarmente adatta per integrare le abitudini alimentari dei bambini, che si giovano della presenza di vitamine, proteine e acetilcolina, ma grazie alle sue proprietà batteriostatiche, battericide, antimicrobiche e antivirali è indicata anche per gli anziani. Pertanto, un consumo maggiore di essa gioverebbe sicuramente a tali fasce di età, socialmente considerate più fragili e da proteggere.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto » considera solo il miele come prodotto agricolo inserendolo nell'allegata tabella A, parte I, mentre non fa alcun riferimento alla pappa reale che, quindi, attualmente è tassata con l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Lo stesso decreto, alla parte III della Tabella A « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento », menziona al numero 16) il solo miele naturale.

Questo, a nostro avviso, provoca un'insensata disparità sul regime dell'IVA dei due prodotti benché essi siano simili sia come metodo di produzione sia come princìpi benefici.

I dati forniti dall'Osservatorio nazionale miele relativi all'anno 2012 rilevano una produzione che per il solo miele è ammontata a 23.320 quintali, mentre secondo l'Associazione per la produzione e la valorizzazione della pappa reale fresca italiana il consumo di pappa reale in Italia è di circa 400 quintali all'anno, per un importo che è possibile calcolare nell'ordine di 40 milioni di euro.

Nei numerosi incontri, eventi e scambi di informazioni e opinioni avuti con le associazioni apistiche nazionali e con i lavoratori del settore, il presentatore di questa proposta di legge, ha preso atto, oltre che delle varie problematiche esistenti, quale l'introduzione nel territorio nazionale di patogeni esogeni, del mancato inserimento, più volte denunciato dagli stessi soggetti, della pappa reale nella parte I della citata tabella A che prevede aliquote ridotte dell'IVA.

In considerazione di quanto esposto, la presente proposta di legge si propone quindi di venire incontro alla duplice esigenza di buon senso alimentare e di equilibrio normativo modificando la tabella A sia nella parte I che nella parte III, così da equiparare la pappa reale al medesimo regime dell'IVA previsto per il miele, condizione che porterebbe sicuramente a un aumento sensibile dell'utilizzo della pappa reale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Aliquota dell'IVA agevolata relativa alla pappa reale).

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 12 della parte I è sostituito dal seguente:

« 12) miele naturale e pappa reale; »;

b) il numero 16) della parte III è sostituito dal seguente:

« 16) miele naturale e pappa reale; ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutato in 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello 0,6 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », « Politiche per il lavoro » e « Tutela della salute ».

€ 1,00

17PDL0029410